



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva assunta nella causa rg 8145 /2014

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

STUV s.a dopo avere premesso di essere azienda belga leader nel settore del riscaldamento autonomo a legna con progettazione, costruzione e commercializzazione di stufe, inserti e caminetti, e di avere sin dal 1983 quale suo obiettivo quello di offrire una visione personale e contemporanea dei focolai a legna con particolare attenzione al design e con ideazione di stufe caratterizzate da novità ed originalità, ha affermato che tra i numerosi prodotti della azienda spiccavano i prodotti Stuv 30 e Stuv 30 – in, lanciati sul mercato europeo nel 2004 e che avevano riscosso un grande successo sia in Belgio che in tutt'Europa, Italia compresa.

Ha poi affermato che Palazzetti Lelio s.p.a. produceva e commercializzava due prodotti che erano imitazione degli originali Stuv 30 e Suv 30- in.

Si trattava in particolare della stufa denominata Sphera e del rivestimento per focolai “Zurigo” entrambi introdotti nel mercato interno nel 2014, che riproducevano tutte le caratteristiche salienti del design originale ed innovativo dei focolari Stuv 30 e Suv 30- in ed in particolare:

- la forma arrotondata del focolare
- il disegno del frontale divisione in tre parti con collocazione al centro della porta e il fuoco
- la forma arrotondata del frontale spezzata da due linee dritte su entrambi i lati della porta, in continuità con la forma cilindrica globale



Ha asserito che ciò violava il diritto d'autore della ricorrente, atteso che Stuv 30 e Suv 30- in erano proteggibili ex L A.

Inoltre sussisteva concorrenza sleale per imitazione servile e appropriazione di pregi, nonché per contrarietà alla correttezza professionale. Ha chiesto in forza di ciò tutela cautelare(sequestro, inibitoria ecc.)

Palazzetti Lello s.p.a. si è costituita contestando che le stufe Stuv 30 e Suv 30- in rivestissero i caratteri per la tutela autoriale, affermando che tutti gli elementi che Stuv affermava di aver introdotto erano invece già presenti in altre stufe esistenti sul mercato ; ha affermato che se si voleva conferire protezione autoriale per le minime differenze presenti nelle stufe della ricorrente allora lo stesso criterio doveva essere adottato per le proprie, ha evidenziato la originalità delle proprie stufe rispetto a quelle di STUV e ha chiesto il rigetto delle domande cautelari della ricorrente.

Va premesso che accedono alla protezione del diritto d'autore ex art 2 n. 10 L A, anche le opere del disegno industriale purchè presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;

Orbene nella fattispecie indubbiamente le stufe STUV 30 e 30-in rispondono non solo ad una funzione meramente tecnica, ma anche ad una funzione estetica quale importante complemento di arredo.

STUV ha affermato che la forma arrotondata del focolare è stata introdotta per la prima volta proprio da essa ricorrente con le Suv 30 e 30-in; parte resistente ha però allegato che già vi erano stufe con detta forma arrotondata sul mercato ed ha indicato

- Altofocus e Altissimofocus e Bifacciale di Focus, di cui ha dimesso il catalogo del produttore (doc. 3) ;
- PYROS (doc. 4)
- PHILIPPE- LES RADIANTES (doc 5)

Orbene non vi è certezza che PYROS (doc. 4) PHILIPPE- LES RADIANTES (doc 5) siano effettivamente anteriori a STUV 30 e STUV 30- in della ricorrente, mentre a comprovare la anteriorità di creazione di Altofocus e Altissimofocus vi è proprio



il catalogo del produttore che nella ultima pagina riporta in alto che trattasi di “edizione Fev. 2001” ; per Altissimofocus vi è poi anche l' estratto di Cheminees Magazine del 2001 alla cui pag. 31 risulta raffigurato e commentato proprio Altissimofocus, (v pag.6)

Orbene già la presenza di Altissimofocus e Altofocus, sin dal 2001 evidenzia come stufe con forme arrotondate e allungate e linee pulite e “minimaliste”, che parte ricorrente afferma essere proprie ed esclusive di Stuv 30 e 30 in fossero in realtà già presenti sul mercato prima della creazione di dette Stuv 30 e 30 in.

Va però rilevato che ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 della L.A. non necessita originalità e novità assoluta, dovendosi invece verificare se l'opera concreti espressione personale e individuale dell'autore con apporto creativo anche minimo; nella fattispecie detto apporto creativo tenendo peraltro conto che si tratta di design industriale, è ravvisabile nella particolare declinazione di quelle forme tonde e allungate e linee pulite e nella combinazione di altri elementi che la ricorrente, pur mutuando da forme già note nel settore (ivi comprese le bande laterali e la tripartizione della facciata) ha combinato tra loro differenziandosi sia pure con minimo apporto minimo rispetto all'esistente: Altofocus e Altissimofocus hanno forma tondeggiante allungata ma la stufa è declinata con enorme porta che prende tutta la facciata e manca delle barre laterali mentre nei prodotti STUV in esame la parte frontale che permette la vista del fuoco, è diversa: è divisa in tre parti, con determinate proporzioni tra esse, con una soluzione di continuità abbastanza evidente e solchi nelle linee di separazione marcati. Trattasi di elementi che, pur già noti ,sono nel loro insieme per la combinazione delle linee, la proporzione delle componenti ecc declinati con una personale cifra stilistica, capace nella percezione di insieme sintetica e non analitica e tramite un raffronto a distanza, di essere innovativa e creativa viepiù tenendo conto che trattandosi di prodotti di un mercato affollato e anche con componenti tecniche “necessitate”, la libertà dell'autore è minima.



Con analogo criterio vanno però valutati i prodotti Palazzetti in esame che risultano adeguatamente differenziati dai prodotti STUV e STUV 30 in ed anch'essi sostanzianti in una forma espressiva originale.

Va premesso in primis che la forma cilindrica arrotondata che contraddistingue i prodotti STV 30 e 30 in e che sarebbe secondo la ricorrente il carattere saliente di detti prodotti in realtà come già detto non è di per sé stessa una forma creativa ed originale bensì tratta dall'esistente.

Per il resto il raffronto tra Zurigo Palazzetti e 30 in STUV mostra come la parte frontale della prima, quella che permette la vista fuoco sia ben diversa. Innanzitutto i rapporti dimensionali tra le tre parti della facciata (partizioni già presenti in stufe Palazzetti del 2004) sono ben diversi, con la parte inferiore di minor dimensione rispetto a quella di Stuv 30 in; inoltre la porzione centrale ove vi è la porta che incornicia il fuoco è integralmente in vetro mentre nel prodotto Suv 30 in è in lega metallica, con una ben diversa e peculiare resa estetica nel prodotto Zurigo; se a ciò si aggiunge che le tre partizioni sono poco evidenti nella stufa Palazzetti mentre le fessure nelle linee di partizione sono ben più marcate nella stufa STUV 30 in e se si aggiunge che le bande verticali nella stufa Palazzetti sono più lunghe, verso il basso rispetto al corpo centrale arrotondato, sì da dare una impressione che questo sia sollevato dal suolo, non vi è dubbio che l'impressione di insieme che ne risulta è ben differente rispetto a quella di Stuv 30 in -tenendo conto del grado di libertà dell'autore con riferimento al settore di cui trattasi- apparendo Zurigo frutto di personale ed originale elaborazione stilistica.

Analoghe considerazioni valgono per Sphera rispetto a Stuv 30 osservandosi che se da un lato le bande laterali di Sfera non presentano lunghezze significativamente maggiori rispetto al corpo centrale (così come in Stv 30) dall'altro però Sphera presenta rapporti dimensionali della curvatura della stufa ben diversi rispetto a quelli di STUV 30 (con evidente maggior curvatura) e anche dimensioni in lunghezza maggiori sì da conferire un aspetto più lanciato sicchè il prodotto, unitamente alle altre caratteristiche differenzianti di cui si è detto parlando della Stufa Zuruigo



(conformazione della portella del fuoco con cornice in materiale vitreo ,diverse proporzioni tra le tre parti della stufa ecc., partizione meno marcate ecc) presenta una diversa forma espressiva da cui deriva una impressione d'insieme di diversa valenza estetica.

Alla luce di quanto sopra deve escludersi sia la violazione del diritto d'autore che la concorrenza sleale

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

il giudice

rigetta le domande della ricorrente

Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in €6000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oltre accessori di legge.

Venezia 29.12.2014

Si comunichi

Il giudice designato

Dott Liliana Guzzo

